

SCUOLE NAUTICHE

In base all'art. 42 del D.M. 146/2008, le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della Città metropolitana di Venezia.

Controlli

La vigilanza amministrativa nel comparto scuole nautiche comprende l'attività di controllo nell'esercizio dell'attività, come da elenco allegato.

Modalità di avvio ed esperimento dei controlli

L'attività di controllo viene avviata presso le Imprese all'interno di una programmazione d'ufficio annuale o su pervenuta segnalazione circostanziata.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative e di emissione di provvedimenti per accertate carenze dei requisiti, prende avvio dagli accertamenti svolti dagli organi di controllo (funzionari della Città metropolitana, forze di polizia, capitanerie di porto). L'accertamento può essere effettuato anche a seguito di segnalazione da parte di altra Autorità pubblica o pervenuta da privato, per irregolarità di cui venga a conoscenza.

La struttura competente in materia di trasporti può accedere a banche dati detenute da Enti pubblici ed acquisisce certificazioni e informazioni presso le competenti Autorità.

Tipologia provvedimenti

Il regolamento della Città metropolitana di Venezia prevede violazioni e/o ipotesi di carenza di requisiti, alle quali si applicano provvedimenti o sanzioni non pecuniarie (D.M. 146/2008: art. 21, comma 4, diffida; comma 10 sospensione; comma 11 revoca) e/o pecuniarie (D.M. 146/2008: art. 21, commi 4 e 12).

La carenza di requisiti, le sanzioni non pecuniarie e le sanzioni pecuniarie sono accertate e contestate dai funzionari preposti all'attività di vigilanza e dagli organi di polizia.

Le sanzioni pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento della Città metropolitana di Venezia (art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000), sono disciplinate dalla L. 689/1981.

Sul piano procedurale:

l'applicazione dei provvedimenti negativi e delle sanzioni non pecuniarie segue la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

N.B.: tutte le sanzioni pecuniarie possono essere contestate unitamente alla diffida.

Modalità di contestazione ed esercizio dei diritti dell'impresa

In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le eventuali irregolarità o carenze riscontrate nel funzionamento della scuola nautica o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il titolare, il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale della scuola nautica/centro d'istruzione, entro di norma trenta giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, può far pervenire le proprie giustificazioni ((eventualmente chiedendo di essere sentito) alla struttura competente della Città metropolitana. Il verbale costituisce normalmente comunicazione d'avvio del procedimento che deve concludersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

Qualora per le violazioni commesse siano previste sanzioni pecuniarie di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, l'atto di accertamento e contestazione ne indica l'importo [che corrisponde alla misura ridotta (art. 16 L. 689/1981) pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento (accertamento e notifica)], da pagare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale.

N.B. la presentazione degli scritti difensivi non sospende i termini per il pagamento, mentre l'eventuale pagamento estingue il procedimento e gli scritti difensivi non saranno presi in considerazione.

Nelle more dell'espletamento della procedura la struttura competente della Città metropolitana può comunque adottare le misure urgenti ritenute più idonee, comprese quelle cautelari a garantire l'osservanza della normativa vigente.

Conclusione del procedimento

Qualora l'Ufficio preposto ritenga di accogliere interamente le giustificazioni contenute negli scritti difensivi o espresse in sede di audizione degli interessati, e qualora l'accertamento non sia ritenuto fondato (con esplicita motivazione contenuta nel provvedimento finale), il procedimento si conclude con un provvedimento di archiviazione degli atti, a cura del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti. Analogamente, nell'ipotesi di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue.

Qualora, invece, l'Ufficio preposto ritenga di non accogliere gli scritti difensivi, ovvero questi non siano stati presentati o presentati oltre il termine concesso, e nelle ipotesi di inottemperanza alla diffida, a seguito di valutazione della gravità delle violazioni contestate o delle carenze accertate nelle ipotesi concrete, il Dirigente della struttura competente della Città metropolitana di Venezia può adottare:

- le sanzioni non pecuniarie di cui al D.M. 146/2008 art. 21 comma 10 (sospensione attività), comma 11, lett. c (revoca attività se siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio) del regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche della Città metropolitana di Venezia;
- i provvedimenti negativi per mancanza di requisiti di cui al D.M. 146/2008 art. 21, comma 11 lett. a e b (revoca nel caso in cui siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare o venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica);
- le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, mediante Ordinanza ingiunzione, con la quale determina la somma dovuta per la violazione, ne ingiunge al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido il pagamento da effettuare nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ingiunzione.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata e contiene l'avvertimento che l'interessato può proporre opposizione entro trenta giorni dalla notificazione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

- bonifico bancario sul conto bancario intestato a: Città metropolitana di Venezia - Servizio di Tesoreria – IBAN IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia Mercerie dell’Orologio San Marco, 191 - 30124 Venezia con la causale : pagamento sanzione violazione attività di scuola nautica;
- bollettino di conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti – Servizio di Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 Venezia, con la causale: pagamento sanzione violazione attività di scuola nautica;
- bonifico postale sul conto corrente postale intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti – Servizio di Tesoreria - IBAN IT16K0760102000000017470303 – con la causale: pagamento sanzione violazione attività di scuola nautica;
- on line con carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronico utilizzando il seguente link <http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html>

Organo competente alla decisione sul provvedimento finale:

Dirigente del Servizio Trasporti

Termine di conclusione del procedimento: giorni 90 dall’accertamento (solo per le sanzioni non pecuniarie), per le sanzioni pecuniarie valgono i termini previsti dalla L. 689/1981

Organo Sostitutivo:

Segretario generale

Ricorsi avverso il provvedimento finale:

contro i provvedimenti sanzionatori non pecuniari (diffida-sospensione-revoqa) possono essere presentati:

- ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento

contro i provvedimenti sanzionatori pecuniari (ordinanze-ingiunzioni di pagamento) può essere presentata opposizione mediante ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Normativa di riferimento:

D. M. 146/2008;

L. 241/1990;

L. 689/1981;

D. Lgs. 267/2000;

Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche della Città metropolitana di Venezia

A chi rivolgersi:

Responsabile del procedimento:

Nicola Fusco, tel. 041-2501984

Collaboratore dell’istruttoria:

Ivano Modenese, tel 041-2501263

Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 13:00 (Previo appuntamento telefonico ai recapiti sopra indicati)

e-mail: autoscuole.agenzie@cittametropolitana.ve.it

Casella di posta certificata: trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Provvedimento	Normativa applicabile	Normativa applicabile al procedimento	Illeciti sanzionabili
<p>Sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00</p> <p>Contestuale atto di diffida</p>	<p>art. 21, comma 4 regolamento CM art. 7 bis del D.Lgs 267/2000</p>	<p>L. 689/1981 L. 241/1990</p>	<p>a titolo esemplificativo si possono ricordare i casi di:</p> <p>1. Omesse comunicazioni alla struttura competente della Città metropolitana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione di orari di apertura al pubblico dell'ufficio; - variazioni dei suddetti orari, anche temporanee ma che comportino la chiusura dell'ufficio per un periodo corrispondente, come minimo, all'apertura settimanale; - eventi che incidono sul mantenimento di uno dei requisiti necessari per l'autorizzazione (requisito morale, requisito professionale, capacità finanziaria, disponibilità locali, materiale didattico o imbarcazioni/natanti); - modifiche nella titolarità dell'impresa autorizzata ovvero nella struttura aziendale (ingresso-recesso soci; variazione consiglio d'amministrazione; variazione forma giuridica; variazione ragione sociale, ecc..., subentro mortis causa); - inserimento/distrazione dei collaboratori in organico (compresa l'ipotesi in cui, durante una visita ispettiva, venga rilevato personale non autorizzato); - eventuali modifiche (interventi/ristrutturazioni) apportate ai locali; <p>2. Omessa esposizione, nei locali della scuola nautica, oppure esposizione non visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana per l'esercizio dell'attività; - dei tariffari vidimati dalla stessa <p>3. Tariffario</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancata vidimazione del tariffario e contestuale deposito in copia presso la struttura competente della Città metropolitana; - inosservanza delle tariffe depositate, vidimate ed esposte; - variazione delle tariffe senza la preventiva vidimazione ed il deposito del nuovo tariffario presso la Città metropolitana; <p>4. Registro iscrizione allievi</p> <ul style="list-style-type: none"> - errata od omessa trascrizione della data di iscrizione - cancellature o irregolarità nella tenuta del registro, per mancato aggiornamento dello stesso in base ai criteri di cronologicità ed immediatezza - mancata tenuta del registro;
<p>Sospensione per un periodo da uno a tre mesi</p>	<p>art. 21, comma 10 regolamento CM</p>	<p>L. 241/1990</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) l'attività non si svolge regolarmente; b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare funzionamento

Revoca	art. 21, comma 11 regolamento CM	L. 241/1990	a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare; b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica; c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 Sanzione accessoria: immediata chiusura	art. 21, comma 12 regolamento CM art. 7 bis del D.Lgs 267/2000	L. 689/1981	Chiunque svolge, a fini di lucro, attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche senza autorizzazione
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 a € 500,00	art. 21, comma 13 regolamento CM art. 7 bis del D.Lgs 267/2000	L. 689/1981	Chiunque svolga attività di insegnamento o istruzione nelle scuole nautiche senza essere abilitato ed autorizzato